

zione della straordinaria manutenzione che rimaneva a carico della Cassa proprietaria dell'immobile.

L'attuale pigione è adunque di L. 21.197 nette, perchè l'Istituto non ha finora sostenute spese per manutenzione straordinaria. Né si sono riconosciute opere straordinarie le riparazioni necessarie ai terrazzi per evitare le infiltrazioni dell'acqua piovana, perchè si è sostenuto presso la Società conduttrice che la continua e vigilante manutenzione ordinaria dei terrazzi medesimi, avrebbe impedito tali infiltrazioni; che quindi doveva provvedervi, secondo gli obblighi contrattuali, la Società stessa, la quale è, del resto, moralmente responsabile dei difetti di costruzione di tali terrazzi, perchè le case vennero appunto edificate per conto della Società medesima.

Perciò non è ora il caso di provvedere per la nuova copertura che, per tali case, venne come sopra suggerita dall'Ufficio tecnico di finanza per l'ingente spesa di L. 30.000.

L'Istituto in previsione della scadenza dell'attuale locazione che avverrà il 24 aprile 1918, aveva iniziate pratiche per elevarne alquanto la pigione; ma trovò tenace resistenza da parte della Società affittuarie la quale anzi addusse delle serie ragioni per avere una diminuzione. A ciò non si è consentito; e la Società accettò di trattare sulla base della pigione attuale di L. 21.197, salvo a stabilire chiaramente quali spese dovranno far carico ad essa e quali all'Istituto. Su di ciò si provvederà in tempo debito.